# DELIBERAZIONE 19 GENNAIO 2017 11/2017/S/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

# L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 19 gennaio 2017

#### VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- 1'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" nonché il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni

- conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1 recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)" e successive modifiche e integrazioni (di seguito: RQSII);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante il "Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)" e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità del 25 giugno 2015, 310/2015/R/idr (di seguito: deliberazione 310/2015/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 328/2016/E/idr (di seguito: deliberazione 328/2016/E/idr);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

### **CONSIDERATO CHE:**

• con la deliberazione 88/2013/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC), applicabile alle gestioni ex-CIPE

- e contestualmente ha prescritto l'applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (artt. 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC);
- in particolare, all'art. 4, comma 6, della medesima deliberazione ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i gestori del Servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: SII) sono tenuti, fino alla definizione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, ad applicare le tariffe dell'anno 2012 senza variazioni (lett. a); a seguito della determinazione da parte dei soggetti competenti e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, sono tenuti ad applicare le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità, moltiplicate per il fattore teta 2013, come determinato dal soggetto competente (lett. b); infine, a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, sono tenuti ad applicare le tariffe dell'anno 2012 moltiplicate per il fattore teta 2013 approvato dall'Autorità medesima (lett. c);
- l'art. 35 del MTT prescrive, in particolare, l'obbligo in capo al gestore del SII di mantenere la medesima struttura dei corrispettivi invariata negli anni 2012-2013;
- l'art. 39, comma 5, del MTI prevede che la struttura dei corrispettivi applicati agli utenti finali, eventualmente modificata, deve rispettare l'ulteriore vincolo di non variare il gettito tariffario di ciascuna categoria di utenza di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione;
- l'art. 6, comma 1, della deliberazione 643/2013/R/idr, indica la tariffa che il gestore è tenuto ad applicare agli utenti, a decorrere dal 1 gennaio 2014, in funzione delle tempistiche di definizione delle tariffe da parte del soggetto competente e di approvazione delle stesse da parte dell'Autorità; in particolare la norma prescrive l'applicazione "fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d'Ambito o dei soggetti competenti" de "le tariffe approvate nel 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni; a seguito, poi, dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe da applicare devono essere quelle dell'anno 2012 comunicate all'Autorità e moltiplicate per il teta 2014 approvato dalla medesima Autorità;
- all'art. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr, l'Autorità ha altresì prescritto che, laddove nel calcolo tariffario il moltiplicatore individuato avesse determinato una variazione in termini assoluti superiore al limite previsto dal MTN (così come indicato dall'Autorità nel tool di calcolo del MTT), nelle more degli esiti di apposita istruttoria condotta dall'Autorità, il gestore avrebbe dovuto applicare in via provvisoria la variazione tariffaria massima prevista dal MTN;
- ai sensi dell'art. 9, comma 3, del MTI l'Autorità ha prescritto un limite di incremento del moltiplicatore tariffario individuato per il 2014, definendolo in funzione del quadrante di riferimento dei possibili schemi regolatori e fatta salva una specifica istruttoria da parte dell'Autorità;
- ai sensi degli articoli 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, 7, comma 4 della deliberazione 643/2013/R/idr e 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del SII che non hanno inviato i dati di cui alla deliberazione 347/2012/R/idr, che non hanno

- adottato a far data dal 31 luglio 2012 la Carta dei servizi o che applicano agli utenti domestici, in violazione delle norme vigenti, tra cui l'articolo 39, comma 2, del MTI, la fatturazione del consumo minimo impegnato;
- ai sensi dell'art. 39, comma 2, del MTI è fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche;
- ai sensi dell'art. 35, comma 2, della RQSII ciascun gestore è tenuto ad esplicitare chiaramente in un documento, reso noto all'utente finale, le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto e, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la fatturazione deve avvenire in modo tale da minimizzare la differenza, nel corso dell'anno, tra consumi effettivi e stimati;
- con la deliberazione 6/2013/R/com, l'Autorità ha inoltre definito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei Comuni danneggiati dai vari eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi, prevedendo i criteri e le modalità di copertura dei relativi oneri attraverso l'istituzione di un'apposita componente tariffaria (UI1) da applicare alla generalità delle utenze (art. 24, comma 1); l'articolo 24, comma 4, della medesima deliberazione ha stabilito, inoltre, che i gestori del SII devono versare, alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali), entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;
- con la deliberazione 310/2015/R/idr, l'Autorità (nelle more dell'acquisizione degli elementi utili alla conclusione del procedimento di approvazione delle escluso dall'aggiornamento relative tariffe) ha tariffario, provvisoriamente il valore del moltiplicatore 9 pari ad 1 per il primo periodo regolatorio 2012-2015, alcuni Comuni esercenti i servizi idrici (indicati nell'Allegato A alla medesima deliberazione), in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 267/00, tra cui il Comune di Paola (CS); con la medesima deliberazione l'Autorità ha disposto, altresì, che i soggetti ivi richiamati dovessero presentare all'Autorità l'istanza tariffaria entro 60 giorni dalla pubblicazione della medesima deliberazione.

## CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 328/2016/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, enti di governo d'ambito e altri soggetti competenti destinatari di provvedimenti di esclusione dall'aggiornamento tariffario o di tariffe determinate d'ufficio, per accertare l'applicazione delle medesime tariffe ovvero il rispetto del prescritto divieto di aggiornamento tariffario, nonché le tariffe applicate all'utenza dal 1 gennaio 2013 e la corretta applicazione della componente UI1;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 28 e 29 luglio 2016 una verifica ispettiva presso il Comune di Paola

(CS), gestore del SII entro l'omonimo centro cittadino, ricompreso nel territorio dell'Ato 1 Cosenza (ora ricompreso nell'ATO unico regionale), in esito alla quale è emerso che:

- in violazione dell'art. 4, comma 6, della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'art. 35 del MTT nonché in violazione dell'art. 6, comma 1 della deliberazione 643/2013/R/idr, il Comune avrebbe aggiornato le tariffe degli anni 2013 e 2015, prima di comunicare la proposta tariffaria all'Autorità, tra l'altro non rispettando il vincolo di cui all'art. 39, comma 5, del MTI (punto 2.2 della *check list*);
- in violazione degli artt. 5, comma 1, della deliberazione 88/2013/R/idr, e art. 9, comma 3, del MTI, applicando i predetti incrementi tariffari ha, altresì, superato i limiti massimi previsti dalla regolazione nelle more dell'approvazione della tariffa da parte dell'Autorità pari al 13,4% per l'anno 2013 e al 23,6% per l'anno 2014 (punto 2.2 della *check list*);
- in violazione della deliberazione 310/2015/R/idr, il Comune non avrebbe osservato il divieto di esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2012-2015 né, come ammesso in sede ispettiva, ha provveduto alla trasmissione della istanza all'Autorità di determinazione delle tariffe, corredata di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla regolazione vigente per l'approvazione delle medesime, entro il termine di cui al punto 2 della medesima deliberazione 310/2015/R/idr (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e, 2.2.f e 2.2.g);
- in violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 6/2013/R/idr il Comune non ha mai applicato nelle fatture la componente UI1 ai clienti finali, come ammesso in sede di ispettiva dal medesimo Comune (punto 3.1 della *check list*);
- in violazione degli articoli 2, comma 4, della deliberazione 88/2013/R/idr, 7, comma 4 della deliberazione 643/2013/R/idr e 10, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/idr, il Comune, come ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha mai adottato la Carta dei servizi (punto 2.1 della *check list*);
- con riferimento alle bollette emesse nel 2016 per le utenze domestiche con bassi consumi relativi al 2015, il Comune sembrerebbe fatturare agli utenti un importo forfetario a titolo di acconto, indipendentemente dai consumi effettivi che, oltre a poter costituire un consumo minimo impegnato qualora non venisse conguagliato nelle bollette successive in base ai consumi effettivi (in violazione dell'art. 39, comma 2, del MTI), si porrebbe in contrasto con le modalità di fatturazione e acconto stabilite dall'articolo 35 della RQSII; in particolare con riferimento a tali fatture il Comune di Paola ha dichiarato che "con la [...] deliberazione 7/2016 [del Consiglio Comunale], è stato altresì fissato l'importo di 36,00€ quale "bolletta minima" per la "copertura dei costi fissi" e che tale importo costituisce un acconto minimo che verrà "conguagliato nella bolletta successiva in

funzione dei consumi effettivi derivanti dalla rilevazioni disponibili" (punto 2.2 e doc. 2.2.c allegato alla *check list*);

• dagli elementi acquisiti non risulta che le condotte relative alle contestazioni in merito alla fatturazione della componente tariffaria UI1, al divieto di fatturazione del consumo minimo impegnato e/o delle modalità di fatturazione dell'acconto, all'adozione della Carta dei servizi, all'invio dell'istanza di determinazione delle tariffe e all'attuazione alla prescritta esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2012-2015 siano cessate, con perdurante lesione del diritti degli utenti ad una esatta conoscenza e ad una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti nonché ad una esatta conoscenza delle condizioni di erogazione del SII.

### RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio nei confronti del Comune di Paola di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
- sia necessario acquisire ulteriori informazioni al fine di valutare se il Comune applichi il consumo minimo impegnato e se provveda al conguaglio dell'acconto forfetario laddove dovuto in base ai consumi nelle fatture relative alle utenze domestiche a basso consumo;
- sia necessario prevedere come data di scadenza per l'invio delle informazioni di cui al precedente punto il 31 luglio 2017, in ragione della periodicità di fatturazione almeno semestrale prevista dall'art. 38, comma 1, della RQSII

#### **DELIBERA**

- 1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, nei confronti del Comune di Paola, per accertare, nei termini di cui in motivazione, le violazioni della regolazione tariffaria del SII ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
- 2. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b), dell'Allegato A, del punto 3.4, dell'Allegato B e del punto 5, della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
- 3. di richiedere al Comune di Paola, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, di inviare al responsabile del procedimento i documenti di fatturazione dei consumi del ruolo 2016 del SII, relativi alle utenze domestiche a basso consumo, entro 30 giorni dalla loro emissione e comunque non oltre il 31 luglio 2017, a dimostrazione che il Comune non applichi il consumo minimo

- impegnato e che provveda al conguaglio dell'acconto forfetario laddove dovuto in base ai consumi:
- 4. di fissare in 270 (duecentosettanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
- 5. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 4, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
- di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
- 7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
- 8. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Comune di Paola (CS) (Partita Iva 00899500789), Largo Monsignor Perrimezzi n. 6, 87027 Paola (CS) e, mediante PEC, all'indirizzo servfinanziari.comunepaola@pec.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 gennaio 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni